

GIUGNO 2023

N12/2023



In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete tantissime novità; dal mondo Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali.

Auguriamo a tutti una buona lettura!

INDICE ARTICOLI

- 1) DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA)
- 2) PAC E PSR: ULTERIORE PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 3) OCM VITIVINICOLO “INTERVENTO INVESTIMENTI” CAMPAGNA 2023/2024: APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 4) RISICOLTURA: ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DELL'ORGANISMO DA QUARANTENA MELOIDOGYNE GRAMINICOLA
- 5) MODIFICHE ALLE NORME SUI RIFIUTI PER AGRITURISMI E SPACCI AZIENDALI
- 6) ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 15 GIUGNO 2023
- 7) EXTRAPROFITTI: AGGIORNAMENTI SU CONTENZIOSO E SU COMUNICAZIONE GSE “APPLICAZIONE DECRETO LEGGE 4/22, ART. 15-BIS (CD. NORMA EXTRAPROFITTI)”
- 8) COMUNICAZIONE ZUCCHETTI PIANO DI DISMISSIONE PROGRAMMATA DI DIGITAL HUB APP (DHAPP)
- 9) SEMPLIFICAZIONE TEMPORANEA PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- 10) TASSAZIONE DELL'AGROENERGIA
- 11) PROSSIME SCADENZE FISCALI
- 12) FISCO: MEF, PROROGA DEI VERSAMENTI AL 20 LUGLIO PER I SOGGETTI ISA
- 13) ISMEA – GARANZIA SU CREDITI CONCESSI ALLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA
- 14) NUOVO AUMENTO RETRIBUTIVO DIRIGENTI AGRICOLTURA
- 15) RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE: LE NUOVE PERCENTUALI
- 16) INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 30
- 17) CONGEDO PARENTALE - INDENNITA' ALL'80% DELLA RETRIBUZIONE PER UN MESE

18) CARTA SOLIDALE PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ

19) SCADENZE ADEMPIMENTI

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA)



La vicinanza rispetto agli ultimi rinvenimenti di cinghiali positivi in Piemonte ha portato all'allargamento della zona di restrizione che comprenderà anche porzioni dell'Oltrepò Pavese.

Verranno rafforzate e ampliate una serie di attività di controllo faunistico del cinghiale che avverrà attraverso abbattimenti selettivi coordinate dalla Polizia provinciale di Pavia, con potenziamento della ricerca attiva delle carcasse di cinghiale per favorire i test su positività da PSA prima dello smaltimento;

Il Regolamento UE 2023/1080 del 2 giugno 2023 infatti ha incluso alcuni Comuni della provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di restrizione II) come di seguito specificato:

- **Nella Zona di Restrizione I** sono inclusi i comuni di : Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De' Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi – Ruino e Canevino;

- **Nella Zona Restrizione II** (area infetta) sono inclusi i comuni di : Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi – Valverde;

Sulla base di quanto sopra, Regione Lombardia, acquisito preventivamente il parere favorevole del Commissario Straordinario per la PSA, ha provveduto ad emettere l'Ordinanza n.28 del 6/6/2023.

Di seguito se ne riassumono i punti principali con particolare riferimento a quelli di interesse per l'attività agricola.

Nei comuni facenti parte della Zona Restrizione II (area infetta) vengono adottate le seguenti misure:

A) Le attività all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, attività umane, ludico - ricreative e sportive di qualsiasi genere sono consentite nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'allegato 2 dell'ordinanza.

Tra queste si segnala quanto disposto in riferimento alle:

- Attività Agrosilvocolturali: l'area di cantiere di attività selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Competente Locale (ACL) per territorio;

La sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilità ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA.

- Ricerca di Funghi e Tartufi: Premesso che l'attività di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II è consentita ai soli residenti nei comuni della zona II

nel corso della stessa, dovranno essere assicurate le necessarie misure volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suini selvatici presente nell'area.

La deroga si applica anche ad affittuari e proprietari di seconde case ubicate nella zona di restrizione II, nel rispetto delle misure di biosicurezza indicate.

B) L'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini. A tal fine tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole potrà essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente.

C) Suini allevati (inclusi i cinghiali)

Il Dipartimento Veterinario di in via prioritaria programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti, ubicati in zona infetta, indipendentemente dalla tipologia che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone e verifica il divieto di riproduzione e di ripopolamento.

Pur essendo la provincia di Pavia un territorio a scarsa vocazione suinicola, è fondamentale mettere in atto tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio che la malattia entri nella pianura padana lombarda, dove sono allevati circa 5 milioni di suini, un rischio sanitario diretto per la zootecnia con danno economico pesantissimo, stimato in circa 60 milioni di euro al mese.

La struttura di Confagricoltura Pavia è a disposizione di tutti gli Associati per fornire il necessario supporto.

PAC E PSR: ULTERIORE PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



Si avvisa che con il Decreto ministeriale n° 0300209 del 9 giugno 2023 è stata ulteriormente prorogata al **30 giugno** la scadenza per la presentazione delle Domande Uniche (PAC) e del Psr (vecchia e nuova programmazione).

OCM VITIVINICOLO “INTERVENTO INVESTIMENTI” CAMPAGNA 2023/2024: APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



La Giunta Regionale con D.g.r. 29 maggio 2023 - n. XII/385 ha approvato i criteri della Misura Investimenti nel settore vitivinicolo per la realizzazione di investimenti materiali o immateriali.

Di seguito si riassumono i punti focali del disposto normativo:

Chi può presentare domanda?

Imprese che dispongono di unità produttive sul territorio regionale e la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;

c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Appartenenti alle seguenti categorie:

1. Imprenditori agricoli singoli o associati. Per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 2135 del Codice civile.
2. Società di persone e capitali esercitanti attività agricola.
3. Imprese di trasformazione che utilizzano materia prima di provenienza extra aziendale per più di 2/3
4. Cooperative agricole, e cooperative sociali che svolgono prevalentemente attività agricola e che commercializzano e trasformano prevalentemente materia prima conferita, per obbligo statutario, da produttori di base soci dell'impresa stessa.

Azioni ammissibili:

A1. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla trasformazione;

A2. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli;

A3. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a magazzini di servizio alla produzione vinicola (es ricovero attrezzi specifici, magazzino prodotto finito);

A4. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a sale di degustazione;

A5. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a uffici aziendali.

B. Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, installate in modo permanente e difficilmente spostabili, per:

B1. produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli;

B2. trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli.

C. Acquisto di recipienti per l'affinamento del vino in legno, in acciaio, in vetroresina e in altri materiali funzionali ed innovativi, compresi loro eventuali supporti quando necessario.

D. Acquisto di macchine e/o attrezzature mobili innovative dal punto di vista dell'efficienza lavorativa, dirette a migliorare il rendimento globale dell'impresa sia dal punto di vista economico che energetico utilizzate in cantina o in magazzino in tutte le fasi di produzione, di imbottigliamento e di immagazzinaggio del mosto/vino.

E. Allestimento di punti vendita al dettaglio: l'acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi), nel limite delle normali dotazioni standard escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso.

F. Allestimento di sale degustazione: l'acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi) nel limite delle normali dotazioni standard escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso.

G. Dotazioni utili per l'ufficio quali acquisto di pc per postazioni fisse, stampanti, fax, scanner, arredi e/o mobili per ufficio; acquisto di software gestionali per l'ufficio e la cantina; l'acquisto di mobili e attrezzature) nel limite delle normali dotazioni standard escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso;

H. Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all'e-commerce. Sono ammesse le spese di consulenza strettamente connesse con l'attività dell'azione, che non possono essere superiore al 10% del totale della spesa ammissibile per questa azione.

Contributo

La spesa ammissibile per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali non può essere inferiore a 5.000,00€ e non può essere superiore a 200.000,00€

L'importo complessivo ammissibile per la realizzazione delle azioni E – F – G non può superare i 20.000 € per ciascuna azione.

L'importo complessivo ammissibile per la realizzazione dell'azione H non può essere superiore ai 10.000 € e tale azione può essere richiesta solo in abbinamento ad una delle altre operazioni previste dalla misura.

Il contributo erogabile è pari al:

- 40% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, IVA esclusa, per le microimprese, piccole e medie imprese;

DURC

Per poter accedere al bando è necessario accertarsi della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), mediante il quale gli enti previdenziali e assicurativi attestano la regolarità degli adempimenti dovuti nei loro confronti dalle imprese con qualsiasi forma giuridica.

Il documento deve essere regolare al momento della presentazione della domanda.

In caso di DURC irregolare la domanda sarà respinta.

Presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande di aiuto, utilizzando la piattaforma di Sis.Co, sono dal 01/06/2023 sino al 31/07/2023, per un periodo complessivo di 60 gg.

RISICOLTURA: ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DELL'ORGANISMO DA QUARANTENA MELOIDOGYNE GRAMINICOLA



Si informa che a partire dalla fine del mese di giugno 2023 il Servizio Fitosanitario Regionale, in attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e regionale, effettuerà indagini fitosanitarie negli appezzamenti coltivati a riso finalizzate ad escludere la presenza dell'organismo da quarantena *Meloidogyne graminicola*.

MODIFICHE ALLE NORME SUI RIFIUTI PER AGRITURISMI E SPACCI AZIENDALI



Un'importante novità relativamente ai rifiuti è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno u.s., del Decreto Legislativo numero 213 del 23 dicembre 2022, titolato "Correttivo al Recepimento Pacchetto economia circolare rifiuti".

In particolare viene abolita la norma presente nelle prime bozze del provvedimento che considerava i rifiuti prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali come rifiuti urbani, facendoli quindi tornare nel perimetro applicativo della Tari a dispetto di quanto contenuto nel Dlgs 116/2020.

Si ricorda, infatti, che tale Dlgs ha classificato i rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse come rifiuti speciali.

Con l'eliminazione di tale misura si conferma, pertanto, che le aziende agrituristiche potranno scegliere autonomamente il soggetto privato a cui affidare la raccolta dei propri rifiuti mantenendo comunque la facoltà, se ritenuto più conveniente e vantaggioso a livello economico o gestionale, di consegnare i propri rifiuti al servizio di raccolta comunale, previa stipula di apposita convenzione con l'ente locale o con il gestore del servizio da esso designato.

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 15 GIUGNO 2023



L'inversione di tendenza tra una stagione siccitosa e una stagione ordinaria appare ormai consolidata. Le temperature non particolarmente elevate e le costanti precipitazioni degli ultimi 30 giorni hanno permesso dopo 16 mesi, di interrompere la più lunga siccità dell'ultimo secolo.

L'accumulo di pioggia del semestre è, nella stazione di misura, in linea con il dato del 2021 e in netto aumento rispetto al 2022.

L'intensità e la durata dell'evento siccitoso lasciano importanti strascichi soprattutto rispetto all'accumulo nevoso, che si presenta come il terzo più basso degli ultimi 16 anni. Questo non permette di archiviare le preoccupazioni rispetto all'andamento della stagione irrigatoria dalla seconda decade di luglio.

Per fortuna il lago Maggiore sta beneficiando sia dello scioglimento nivale che di una insperata costanza di piogge sull'intero bacino tributante: negli ultimi 15 giorni il livello idrometrico si è mantenuto nell'intorno dei 120 cm, assicurando così una buona disponibilità per circa 30 giorni.

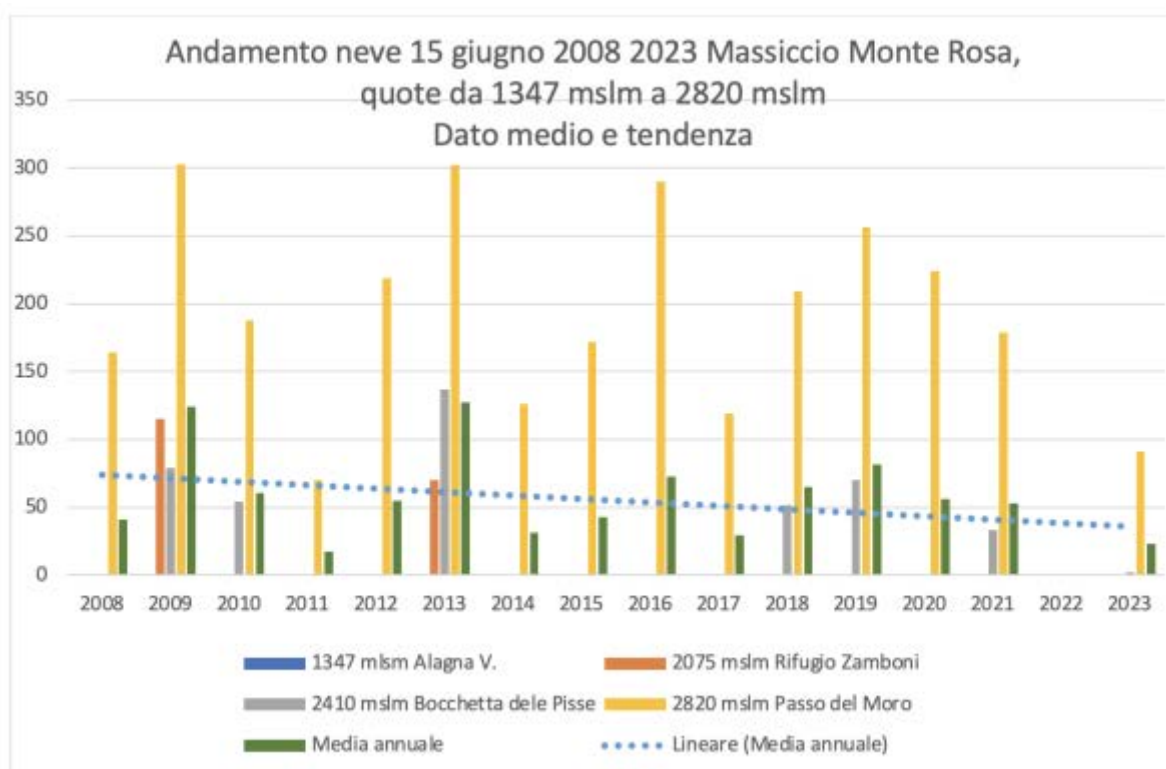
La misura della falda freatica nella stazione di Sartirana Lomellina segnala un incremento in linea con quanto riscontrato negli ultimi 2 anni. Per mantenere il trend di crescita, che negli ultimi giorni è di circa 3 cm/die, occorre che l'attività irrigua prosegua in modo strutturato in quanto si è riscontrato che le sole piogge o il solo mantenimento in servizio della rete irrigua, non determinano alcun beneficio sistemico diffuso alla falda e al sistema di risorgive e fontanili.

Analizzando nel dettaglio:

Riserve Nevose:

L'analisi delle riserve nevose delle 4 stazioni nivometriche analizzate nell'intorno del Monte Rosa evidenzia un dato coerente con le ultime rilevazioni.

La situazione delle riserve nevose è la più preoccupante tra gli accumuli di risorsa in quanto presenta un dato inferiore alla media che lascia presupporre, visto l'andamento delle temperature medie, la compromissione del manto entro la fine del mese.



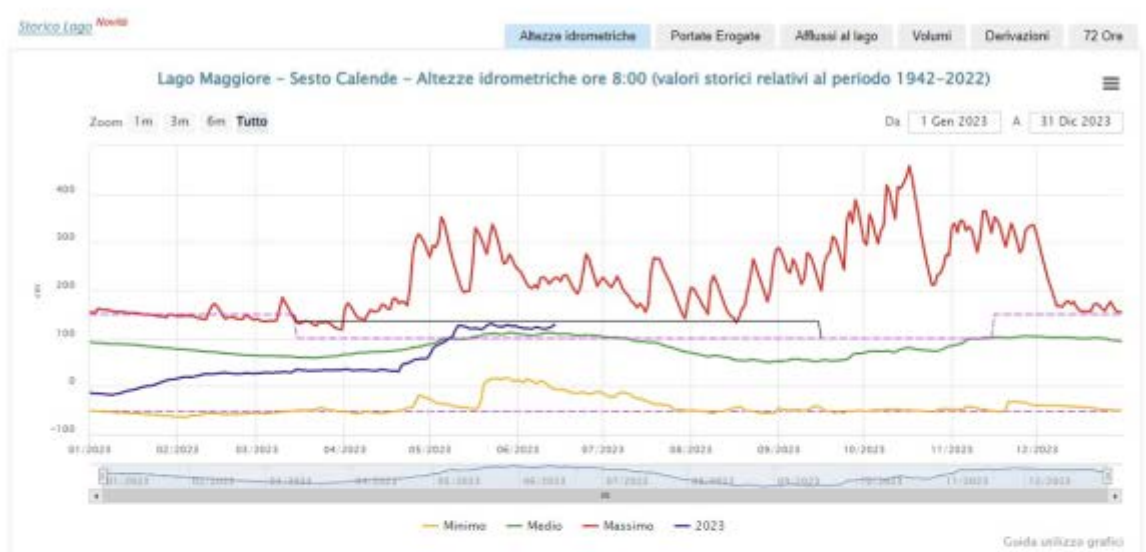
Lago Maggiore:

Il bacino del lago Maggiore prosegue con l'andamento positivo dei livelli idrometrici. Da oltre un mese il livello idrometrico è prossimo al massimo concesso ed i deflussi sono, sempre da un mese, superiori al DMV.

Di fatto, in considerazione dei vincoli connessi con l'esercizio idraulico del lago, l'accumulo è nell'intorno del massimo gestibile.

Rispetto al 2022 l'altezza idrometrica è superiore di 134 cm, mentre rispetto al 2021 non si riscontrano differenze.

Riportiamo i consueti grafici acquisiti dal sito laghi.net.



Altezza idrometrica Sesto Calende: 127.9 cm alle ore 07.00 del 15-06-2023														
Lago Maggiore	Periodo di osservazione 6 ore		Periodo di osservazione 24 ore								Dati storici dal 1942 al 2022			
	15-06-2023	15-06-2023	15-06-2023		14-06-2023		08-06-2023		Media	Minimo	Massimo			
	ore 07:00	ore 01:00	ore 07:00	Stato	%	ore 08:00	%	ore 08:00						%
Altezza idrometrica (cm) *	128.1	128.4	128.1	-	118.2	128.8	118.8	122.8	113.3	108.4	-7.0	2022	226.0	1957
Quota invaso (m sim)	194.29	194.29	194.29	-	-	194.30	-	194.24	-	194.09	-	-	-	-
Portata erogata (m³/sec)	331.0	329.0	331.0	-	71.7	289.0	62.6	323.5	70.1	461.7	133.0	2022	1144.0	1957
Afflusso al lago (m³/sec)	308.1	420.1	319.0	-	73.6	412.0	95.1	333.6	77.0	433.4	111.2	2022	1162.3	1957
Volume invaso (10⁶ m³)	373.8	373.8	373.8	-	96.2	375.9	96.8	363.3	93.5	331.8	-	-	-	-

La percentuale di altezza idrometrica, portata erogata ed afflusso è il rapporto fra il valore odierno e quello medio storico del medesimo giorno, calcolato solo in presenza di valori positivi.

La percentuale di volume invaso è il rapporto fra il valore odierno e quello massimo per concessione

* Valori calcolati in media mobile

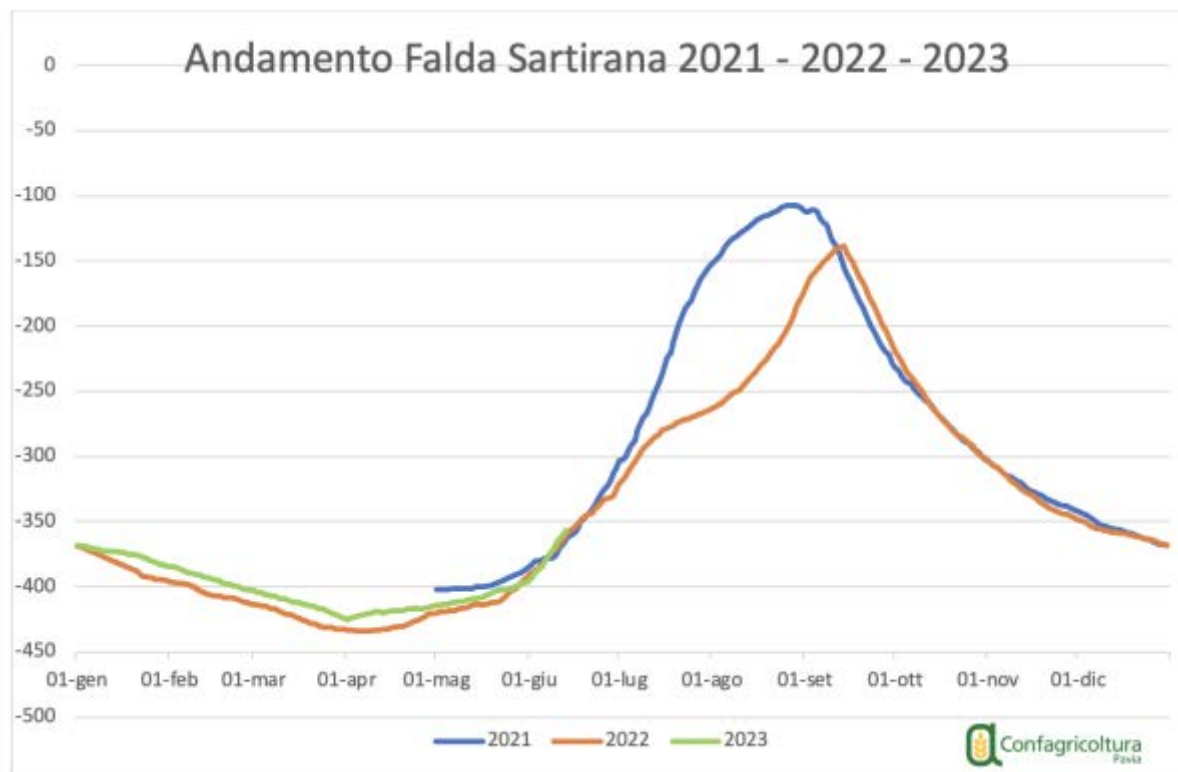
Dato in cm del livello idrometrico a Sesto Calende negli ultimi tre anni al 31 maggio.

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
126	-6	128

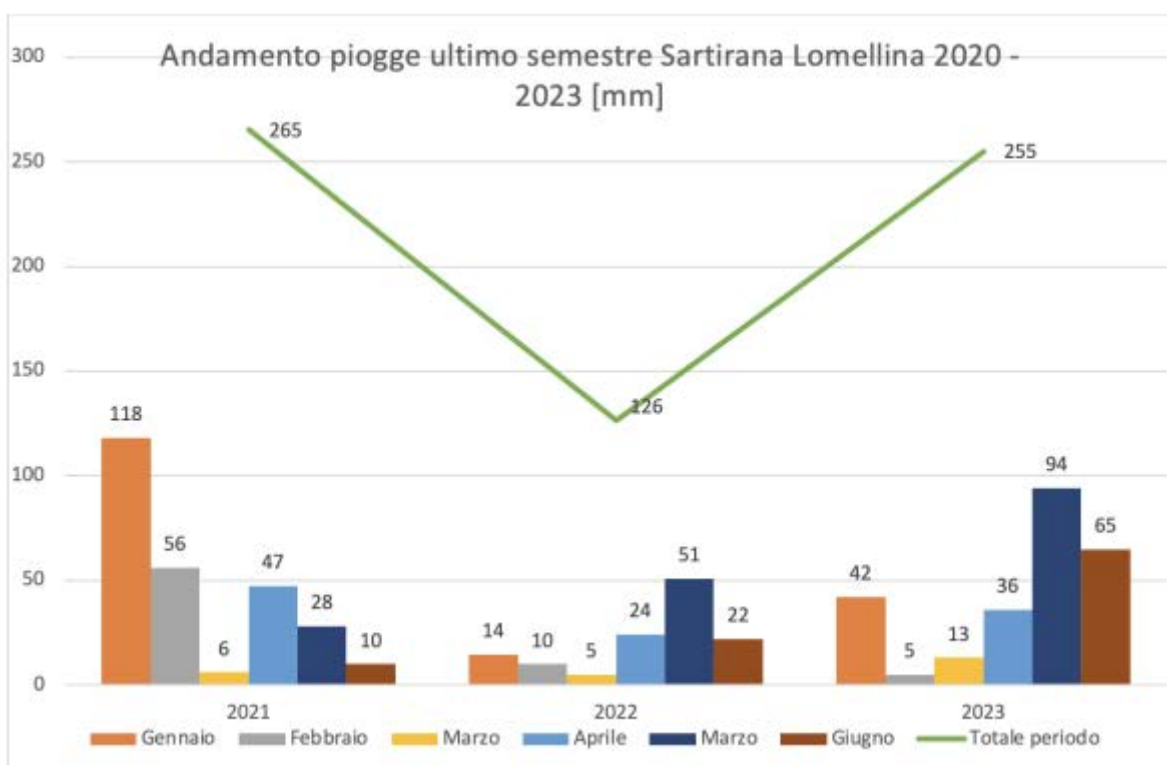
Andamento Falda:

La falda freatica, nella stazione di misura considerata, prosegue nella fase di accumulo con un trend di crescita in linea con gli scorsi anni e presenta un fattore di crescita coerente con i momenti di massima attività irrigua.

Negli ultimi giorni l'incremento è di circa 3 cm ogni 24 ore, ma, analizzata l'attività irrigua in corso, è atteso un imminente incremento per attestarsi tra i 4 e i 5 cm giornalieri.



Con riferimento poi alla stazione di misura di Sartirana Lomellina si riporta anche l'andamento pluviometrico dell'ultimo semestre del 2021, 22 e 23. Il grafico evidenzia l'andamento pluviometrico favorevole dato soprattutto dal mese di maggio che ha portato le cumulate di pioggia a dati paragonabili al 2021, con il vantaggio di vedere una concentrazione nel mese di maggio che ha permesso di dare una prima risposta alla domanda irrigua del mais.



Scala di allarme riserva irrigua comparto risicolo e possibili interventi emergenziali:

Si conferma l'andamento positivo dello scenario complessivo, e quindi della scala di allarme.

Permangono possibili criticità per i mesi estivi in considerazione del ridotto accumulo nevoso.

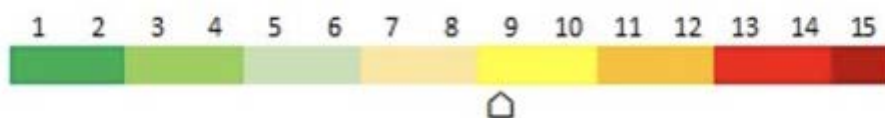
L'attività temporalesca tipica di tali mesi potrebbe però attenuare gli effetti di tale mancanza.

Con riferimento all'accumulo nevoso il livello di allerta resta a 4.

L'accumulo di risorsa nel lago si mantiene superiore al 2021, questo consente di adottare un livello di allerta 2 e, al perdurare di questa condizione favorevole, si può immaginare una ulteriore riduzione nella prossima analisi.

L'avvio dell'accumulo della falda con un rateo di crescita apprezzabile consente di ridurre il livello di allerta da 4 a 3.

In considerazione di tutto questo si ritiene di poter indicare l'indicatore della scala di allarme a livello 9 su scala 15.



EXTRAPROFITTI: AGGIORNAMENTI SU CONTENZIOSO E SU COMUNICAZIONE GSE “APPLICAZIONE DECRETO LEGGE 4/22, ART. 15-BIS (CD. NORMA EXTRAPROFITTI)”



Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in merito alla questione Extraprofitto per fornirVi alcuni aggiornamenti.

Si ricorda che il contenzioso instauratosi dinanzi al TAR Lombardia con l'impugnazione della delibera ARERA n. 266/2022/R/eel, ha dato luogo ad una sentenza di annullamento della suddetta delibera (il ricorso collettivo seguito dal nostro legale Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani ha coinvolto un numero complessivo di 215 nostre aziende). A seguito degli appelli proposti da ARERA e dal GSE, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1127/2023 ha sospeso l'esecutività della decisione del TAR; ARERA ha poi adottato il provvedimento n. 143/2023/R/eel, con cui viene data attuazione all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/22 (Sostegni ter) per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2023, in continuità con quanto previsto dalla delibera 266/2022/R/eel in merito all'anno 2022, stabilendo le modalità operative del prelievo degli extraprofitto per i periodi interessati, con alcune modifiche e specificazioni aggiuntive.

A fronte di tale ultima delibera, le nostre aziende ricorrenti nel primo ricorso hanno pressochè tutte

dato mandato allo Studio di procedere all'impugnazione anche di questa seconda delibera ed, a seguito della comunicazione a Voi inoltrata con nostra nota del 6 aprile 2023 e del 17 maggio 2023, ulteriori 18 aziende hanno manifestato la volontà di proporre ricorso avverso la nuova delibera ARERA n. 143/2023.

Ci viene inoltre segnalato che le aziende interessate dalla misura (ricorrenti e non ricorrenti) stanno ricevendo una comunicazione da parte del GSE (da Direzione Riconoscimento Incentivi e Titoli) in cui è ribadito che, stando alla sospensiva dell'esecutività della sentenza del TAR, il GSE medesimo è legittimato a dare attuazione all'art. 15-bis e alle conseguenti disposizioni dell'ARERA, fatto salvo l'esito dei giudizi tuttora pendenti. Nella nota ricevuta dalle imprese è inoltre illustrato il predetto meccanismo di prelievo degli extraprofitti, relativamente al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 – eccettuati alcuni corrispettivi non ancora fatturati considerato l'andamento del contenzioso - e relativamente al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.

Nella medesima comunicazione il GSE precisa che ai fini della determinazione del contributo extraprofitti, la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) dovrà essere presentata a conguaglio, secondo modalità e tempistiche che saranno rese nota dal GSE tramite specifica informativa che verrà pubblicata sul proprio sito istituzionale.

Su questo punto si segnala che per gli impianti che cedono l'energia al GSE (Ritiro dedicato, SSP) il produttore non dovrà inviare la DSAN, in continuità a quanto avvenuto nel primo di applicazione della misura extraprofitti, disponendo già il GSE dei dati per l'applicazione della misura extraprofitti.

Per tali soggetti, laddove non avessero mai fatto ricorso (né verso la prima né verso la seconda delibera ARERA), riteniamo che, in attesa di conoscere gli esiti dei ricorsi, possa essere opportuno che inviino al GSE una contestazione formale in via stragiudiziale del tenore di quella riportata in "area download" (vedi atto contestazione)

Per quanto riguarda invece le aziende ricorrenti, che abbiano ricevuto la comunicazione da parte del GSE, riguardo a detta comunicazione, sentito lo Studio del professionista che segue il contenzioso per le nostre aziende, si ritiene che non debbano provvedere ad alcun adempimento avendo già a suo tempo fornito la predetta contestazione.

COMUNICAZIONE ZUCCHETTI PIANO DI DISMISSIONE PROGRAMMATA DI DIGITAL HUB APP (DHAPP)



Gentile Cliente,
la informiamo che sono previste importanti novità riguardo le soluzioni di fatturazione elettronica, che comporteranno significativi cambiamenti.

L'obbligo di fatturazione elettronica UE scatta per tutti i Paesi membri dal 1° gennaio 2028, ma un regime provvisorio consente ai singoli Stati dell'Unione di anticipare l'introduzione del nuovo sistema (ad es. la Polonia inizierà dal 1° gennaio 2024). Ciò potrà determinare l'esigenza di uno scambio di documenti elettronici in un formato diverso dall'attuale file XML e tramite un canale tecnologico differente dallo SdI.

Da mesi seguiamo questa evoluzione per **assicurare agli utenti, anche in altre modalità, i servizi di emissione, trasmissione e ricezione dei documenti**, i quali nella nuova architettura potrebbero ricomprendere ulteriori tipologie, quali: ddt, ordini, conferme d'ordine, ecc.

In vista di ciò, qualora Lei avesse utenti DHAPP attivi, Le anticipiamo il **PIANO DI DISMISSIONE PROGRAMMATA DI DHAPP poiché tale servizio non è suscettibile di ulteriori adeguamenti tecnologici e funzionali**, avendo assolto alla funzione di facilitare, nella fase iniziale del suo avvio, l'adozione della

fatturazione elettronica da parte delle microimprese.

Elenchiamo le fasi della graduale dismissione di DHAPP per gestire con tempistiche adeguate gli utenti coinvolti:

- **Blocco dal 01/07/2023 delle nuove abilitazioni di DHAPP** (ma sarà ancora possibile usare e reinstallare DHAPP per chi fosse già abilitato, per es. in caso di cambio di device o di PC);
- Blocco dal 01/01/2024 di download DHAPP per tutti gli utenti e per tutti i sistemi operativi, compreso anche Windows, con cessazione del servizio di help desk e di manutenzione;
- Blocco dal 01/07/2024 del servizio di trasmissione/ricezione dei flussi di fatture via DHAPP, che non consentirà più da tale termine né l'invio dei documenti attivi, né l'acquisizione di quelli passivi.

Per gli utenti che utilizzano DHapp per la sola visualizzazione delle **fatture di acquisto è possibile passare gratuitamente a DH MONITOR** disponibile su smartphone o tramite link web e per ricevere le credenziali contattare gli Uffici di Zona.

Per gli utenti che utilizzano DH app anche per l'emissione delle fatture di vendita, si consiglia dal 01/01/2024 di adottare nuovo software in vista della dismissione da metà anno 2024.

Zucchetti mette a disposizione un applicativo a pagamento "TIENI IL CONTO "(TIC), per eventuali informazioni contattare gli Uffici della sede o i rispettivi Uffici di Zona.

SEMPLIFICAZIONE TEMPORANEA PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI



L'articolo 7-bis, inserito dalla Camera dei Deputati, modifica la disciplina temporanea e semplificata per l'installazione di impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali contenuta all'articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, come modificato dal D.L. 115/2022.

Detta disciplina, applicabile dal 16 luglio 2022 al 16 luglio 2024, prevede che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza fino a 1 MW picco, ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, possano essere realizzate previa semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del D.lgs. n. 28/2011.

Detta dichiarazione è presentata al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, unitamente ad una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Una prima modifica introdotta dall'articolo 7-bis, comma 1, lettera a) prevede che gli impianti fotovoltaici

realizzati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possano essere realizzati previa dichiarazione inizio lavori asseverata anche se i moduli non sono collocati a terra, bensì su coperture piane o falde, purché siano rispettati i restanti requisiti (potenza fino a 1 MW, utilizzo prioritario dell'energia autoprodotta per i fabbisogni della struttura, localizzazione al di fuori di centri storici e soggetti a tutela culturale e paesaggistica)

TASSAZIONE DELL'AGROENERGIA



L'articolo 6 dispone una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Entrambe le soglie di cui sopra sono state fissate dall'articolo 1, comma 423 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Ai sensi della medesima norma di riferimento, cui si deroga, il reddito imponibile dei produttori di energia in questione viene calcolato applicando un coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sull'IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta e con esclusione della quota incentivo.

La disposizione in esame prevede invece che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, nella determinazione del reddito imponibile in questione, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica – che è stabilito dall'ARERA, ovvero l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – e un valore di 120 euro al MegaWatt/ora.

PROSSIME SCADENZE FISCALI



Di seguito, salvo proroghe, le prossime scadenze fiscali:

16 giugno 2023 acconto/unica rata Imu;

il 30 giugno 2023 scade il termine per inviare la **Dichiarazione Imu 2023 per l'anno di imposta 2022**.

Inoltre per effetto del decreto Milleproroghe che ha disposto una proroga, sempre al 30 giugno 2023, per la dichiarazione Imu relativa al periodo d'imposta 2021(per eventuali dichiarativi Imu 2021 non inviati al 31.12.2022).

Le imposte dovute a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 derivanti dalla **Dichiarazione dei Redditi 2023**, devono essere eseguiti:

entro il 30 giugno 2023, ovvero entro il 30 luglio 2023 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento; considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al **31 luglio 2023**, compreso il diritto annuale camerale.*

**sul sito CCIAA PAVIA il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, salvo proroghe, quindi 30 giugno 2023, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine. In tal caso si dovrà incrementare l'importo dovuto dello*

0,40 % a titolo di interesse corrispettivo, anche qualora venga presentato un mod. F24 “a zero”, frutto di una compensazione dell'importo dovuto a titolo di diritto annuale con altri tributi o contributi. Per il 2023 si potrà pagare il 31 luglio.

Rammentiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha normato che a partire dall'anno di imposta 2022 è previsto l'esonero dall'IRAP per le persone fisiche esercenti attività agricole commerciali, arti e professioni (ancora da conteggiare e inviare per le società, anche società semplici agricole).

FISCO: MEF, PROROGA DEI VERSAMENTI AL 20 LUGLIO PER I SOGGETTI ISA



Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Si precisa che la proroga vale per tutti le aziende agricole che oltre all'attività agricola principale (a reddito agrario) esercitano attività agricola connessa non occasionale e compilano il quadro di reddito RD e/o RG - RF. La scadenza prorogata senza maggiorazione al 20 luglio prevede il versamento comunque entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

ISMEA – GARANZIA SU CREDITI CONCESSI ALLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA



Si segnala l'ammissibilità della garanzia pubblica ISMEA, in favore delle micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca, a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, per nuove operazioni destinate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Più precisamente trattasi del rilascio della cd. garanzia "diretta" su crediti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari (ex art. 106 del D.LGS 385/1993) per la suddetta finalità, il cui valore, comunque, non sia superiore a 250 mila euro. Tali finanziamenti hanno una durata fino a 96 mesi e prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dalla erogazione.

L'efficacia di tali disposizioni è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea .

All'attuazione della disposizione normativa in parola si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria intestato ad ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

Da ultimo, si fa presente che la disposizione normativa in commento è stata fortemente voluta da Confagricoltura. Il suo accoglimento da parte del legislatore nazionale rafforza gli strumenti della garanzia pubblica, ritenuti essenziali soprattutto nell'attuale congiuntura economica caratterizzata tra l'altro, dall'aumento dei tassi di interesse.

La concessione della garanzia in parola, a costo zero, consente, infatti, alle micro, piccole e medie imprese di beneficiare di una riduzione in termini di tasso di interesse praticato sull'operazione di finanziamento garantita.

NUOVO AUMENTO RETRIBUTIVO DIRIGENTI AGRICOLTURA



Nella mattinata di giovedì 8 giugno u.s. è stato firmato il verbale di accordo per il rinnovo del biennio economico 2023 - 2024 del CCNL dei dirigenti dell'agricoltura scaduto il 31 dicembre 2022. L'accordo è stato sottoscritto da Confagricoltura, in rappresentanza delle imprese agricole, e Confederdia e CIDA in rappresentanza dei dirigenti agricoli.

Le parti hanno concordato un **aumento retributivo complessivo pari a € 230,00 mensili**, che verrà corrisposto in due tranches:

- 1) € 115,00 mensili con decorrenza 1° luglio 2023;**
- 2) € 115,00 mensili con decorrenza 1° aprile 2024.**

Pertanto, **a far data dal 1° luglio 2023**, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a **€ 4.670,00**.

Dal 1° aprile 2024, in virtù dell'applicazione della seconda tranche di aumento, lo stipendio base mensile spettante ai dirigenti sarà pari a **€ 4.785,00**.

L'aumento risulta sostanzialmente in linea con i rinnovi dei contratti territoriali per gli impiegati, con gli

indicatori di riferimento e con la particolare qualificazione professionale della categoria ed è stato concordato senza arretrati.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE: LE NUOVE PERCENTUALI



Al fine di incrementare i salari a parità di costo del lavoro per l'azienda, il nuovo decreto introduce un'ulteriore riduzione di 4 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, che si aggiunge a quella già prevista dall'ultima legge di bilancio per l'anno 2023.
--

Conseguentemente la già menzionata riduzione, per i soli periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, sarà pari al:

- 6% (anziché 2%) se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo di 2.692 euro (pari ad una retribuzione annua di 35.000 euro);
- 7% (anziché 3%) se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo di € 1.923 euro (pari ad una retribuzione annua di 25.000 euro).

Nella tabella di seguito riportata si evidenzia l'incremento in busta paga:

Taglio Cuneo Fiscale	Dal 1 luglio al 31 dicembre 2023	Gli importi medi in busta paga
Redditi fino a 35mila euro	6% della retribuzione imponibile	da 90 a 100 euro in più
Redditi fino a 25mila euro	7%	da 60 a 70 euro in più

Si ricorda che, a fronte dello sgravio, resta invariata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e che possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Si tratta di una misura molto costosa (4 miliardi di euro) che si prefigge di neutralizzare, almeno in parte, gli effetti negativi dell'inflazione e, contemporaneamente, di incentivare i consumi. Essa però non ha carattere strutturale - cesserà infatti alla fine del corrente anno - e non interviene direttamente sulla quota dei contributi a carico dell'azienda.

INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 30



Viene introdotta un'ulteriore misura per incentivare l'assunzione di giovani under 30 che abbiano certi requisiti (cd. NEET) nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2023.

Deve trattarsi in particolare di giovani che:

- a) alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- c) siano registrati al PON - Iniziativa Occupazione Giovani.

L'incentivo è pari al 60% della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per un periodo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o con apprendistato professionalizzante o di mestiere. Esso verrà corrisposto al datore di lavoro attraverso conguaglio nelle denunce contributive mensili.

L'agevolazione deve essere richiesta telematicamente all'INPS che la concede, provvisoriamente, nei limiti delle risorse messe a disposizione, come ripartite a livello regionale da ANPAL con apposito decreto. Le richieste verranno accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo e dovranno essere confermate attraverso la comunicazione all'INPS dell'avvenuta assunzione entro precisi termini decadenziali.

In caso di mancato rispetto dei termini, il richiedente decade dalla riserva di somme operate in suo favore. L'aiuto verrà concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 – che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (noto come il regolamento generale di esenzione per categoria) – ed è compatibile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa (in caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è pari al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali).

Per quanto concerne la cumulabilità con gli sgravi contributivi il beneficio risulta cumulabile con:

- lo sgravio giovani triennale parziale strutturale (art. 1, comma 114, secondo periodo, della legge n. 205/2017);
- lo sgravio giovani totale della durata di tre o quattro anni (art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022), di applicazione transitoria.

Come già specificato, l'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- possesso del DURC;
- regolarità con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis".

La norma esclude espressamente dall'agevolazione i soli rapporti di lavoro domestico; pertanto, sono da ritenersi pienamente ricompresi i lavoratori agricoli.

Questa misura ha però effetti piuttosto limitati in agricoltura poiché riservata solo alle assunzioni a tempo indeterminato.

CONGEDO PARENTALE - INDENNITA' ALL'80% DELLA RETRIBUZIONE PER UN MESE



Prima di chiarire quanto contenuto nella circolare INPS, pare opportuno ricordare, in estrema sintesi, che il congedo parentale può essere fruito dai genitori, anche adottivi o affidatari, fino ai 12 anni l'età del bambino (art. 34, comma 1, T.U. come modificato dal D.Lgs n. 105/2022).

Il livello della relativa indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di 3 mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. A esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un'indennità sempre pari al 30% della retribuzione.

Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori (art. 32 T.U.), i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale.

Fatte queste brevi premesse, si forniscono alcune precisazioni di carattere amministrativo ed operativo su quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 che ha disposto l'elevazione dal 30% all'80% della retribuzione dell'indennità di congedo parentale per una sola mensilità da fruire entro il 6 anni di vita del figlio.

In caso di adozione o affidamento l'incremento all'80% deve essere fruito entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia, ma non oltre il compimento della maggiore età dell'adottato.

Tale previsione/incremento, tuttavia, opera esclusivamente a beneficio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che terminano il congedo di maternità – oppure – di paternità obbligatorio o alternativo successivamente al 31 dicembre 2022, rimangono pertanto esclusi sia i lavoratori autonomi che gli iscritti alla Gestione Separata per i quali rimangono le regole generali.

In breve, quindi, a poterne usufruire – come ribadito dall'INPS - saranno solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Si precisa che l'elevazione dell'indennità all'80% della retribuzione per un mese di congedo parentale è una per entrambi i genitori. Per cui se la madre/padre ha fruito dell'indennizzo all'80% l'altro genitore non ne potrà fruire a sua volta, ma verrà riconosciuto l'indennizzo generale del 30% per i mesi di congedo parentale spettanti.

Rimane comunque possibile la fruizione in modalità ripartita tra i genitori della mensilità indennizzata all'80% della retribuzione. Ad esempio, entrambi i genitori chiedono 15 giorni di congedo nello stesso mese o per i medesimi 15 giorni, in tal caso i periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzato all'80%.

Si precisa che, il mese di congedo indennizzato all'80% della retribuzione è solo uno tra i tre mesi spettanti ad ogni genitore non trasferibile all'altro.

Ad esempio:

se il padre ha già fruito dei 3 mesi di congedo parentale poniamo nel 2022 (non trasferibili) e successivamente nel 2023 chiede un ulteriore mese di congedo parentale (trasferibile) questo verrà indennizzato al 30% della retribuzione, mentre la madre se ha finito il congedo di maternità e non ha ancora usufruito dei suoi 3 mesi di congedo (non trasferibile) può richiedere che 1 mese venga retribuito all'80%.

CARTA SOLIDALE PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ



Si rende noto che è stato istituito per il 2023 – presso il Ministero dell'Agricoltura - un fondo di 500 milioni da destinare all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro e residenti nel territorio italiano.

A seguito della pubblicazione in G.U. del Decreto ministeriale che definisce i criteri e le modalità di individuazione e corresponsione del contributo, l'Inps con il messaggio in oggetto, fornisce specifiche istruzioni.

La particolare misura - carta solidale per acquisti di beni di prima necessità - non prevede il coinvolgimento dei patronati e né tanto meno la presentazione di alcuna domanda all'Inps.

La Carta solidale viene assegnata automaticamente dai Comuni che, sulla base di un applicativo Inps che ha preliminarmente individuato i soggetti in possesso dei previsti requisiti, provvede alla conferma dei beneficiari, a contattarli e ad invitarli a recarsi presso gli uffici postali abilitati al servizio a partire dal 1° luglio 2023, per il ritiro della carta solidale.

Complessivamente saranno emesse 1.300.000 di carte solidale per acquisti di beni di prima necessità a favore dei nuclei familiari individuati il cui importo complessivo è pari a 382,50 euro.

Il decreto stabilisce i beni alimentari di prima necessità acquistabili, sono escluse le bevande alcoliche, e gli esercizi commerciali convenzionati.

SCADENZE ADEMPIMENTI



16 giugno 2023: versamento iva ditte mensili;

16 giugno 2023: acconto IMU 2023;

16 giugno 2023: scadenza LAS IV trimestre;

26 giugno 2023: invio modello Intrastat mensili;

17 luglio 2023: versamento iva ditte mensili.